

limite di cifra e la cauzione va intesa a maggior garanzia di tale obbligo, inviando al Consiglio per opportuna conoscenza.

Il Consiglio prende atto ratificando.

(1) a pag. 113, riga 9^a, va inserita la parola: "sua" - p. a

2. Cessioni legali fondo assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.).

Il Direttore generale dà notizia al Consiglio di amministrazione che il F.A.T.A. (Fondo Assicurativo tra Agricoltori) è stato autorizzato con decreto del Ministero per l'Industria e Commercio del 7 giugno 1951 ad esercitare il ramo vita nel territorio della Repubblica Italiana, ed è pertanto soggetto, in base all'art. 24 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 956, all'obbligo della cessione legale a questo Istituto.

Le norme che dovranno regolare i rapporti di cessione sono fissate nella convenzione allegata al presente verbale, analoga a quella in vigore con le altre Compagnie che esercitano lo stesso ramo. (Vedi allegato al verbale scritto a macchina)

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente in adunanza 29 u. s., approva